Legge di Bilancio 2026, le novità per imprese e famiglie

Sommario

1. Novità e ultimi provvedimenti 1

2. Legge di Bilancio 2026, le novità per imprese e famiglie..... 8

1. Novità e ultimi provvedimenti

Legge di Bilancio
Legge 30 dicembre 2025, n. 199 *(SO n. 42 alla GU 30 dicembre 2025, n. 301)*
Legge di Bilancio 2026: misure per famiglie e imprese

La legge di Bilancio 2026, **in vigore dal 1° gennaio 2026**, reca il «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*».

Essa contiene numerose disposizioni di carattere fiscale, come pure norme in tema di agevolazioni per le imprese e in ambito lavorativo.

Tra le **disposizioni di carattere tributario** si segnalano le seguenti:

- riduzione (dal 35% al 33%) dell'aliquota riferita al secondo scaglione dell'Irpef;

- rimodulazione delle detrazioni per i lavori edilizi effettuati nel 2026;

- stretta sulla disciplina delle locazioni brevi;

- modifiche al regime impositivo dei dividendi percepiti nel regime d'impresa;

- riduzione della tassazione dei premi di risultato, come pure degli incrementi da contratto;

- riproposizione delle disposizioni che consentono l'assegnazione agevolata di beni ai soci e la trasformazione in società semplice;

- introduzione dell'iper-ammortamento sugli investimenti in beni strumentali nuovi;

- modifiche al regime delle compensazioni di crediti.

2. Decreto Milleproroghe
Dl 31 dicembre 2025, n. 200 *(GU 31 dicembre 2025, n. 302) - Decreto Milleproroghe: differimento di termini normativi*

Il decreto-legge, **in vigore dal 31 dicembre 2025**, detta disposizioni in materia di termini (in genere, si tratta di proroghe o di rinvii), per garantire la continuità amministrativa.

Tra le **novità fiscali** contenute nel decreto in commento si segnalano le seguenti:

1) Riforma fiscale: al fine di poter incorporare o coordinare le ulteriori norme che arriveranno dai decreti delegati (correttivi e integrativi) in corso di approvazione, slitta di un anno (**al 1° gennaio 2027**) l'entrata in vigore dei seguenti Testi Unici della Riforma fiscale (legge 111/2023):

- Testo Unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali (Dlgs 5 novembre 2024, n. 173);

- Testo Unico dei tributi erariali minori (Dlgs 5 novembre 2024, n. 174);

- Testo Unico della giustizia tributaria (Dlgs 14 novembre 2024, n. 175);

- Testo Unico in materia di versamenti e di riscossione (Dlgs 24 marzo 2025, n. 33);

- Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti (Dlgs 1° agosto 2025, n. 123);

2) polizze catastrofali: viene rinviato **al 31 marzo 2026** l'obbligo di stipula della polizza assicurativa contro eventi catastrofali – sancito dall'articolo 1, commi 101 e 111, legge 213/2023 (legge di Bilancio 2024) – da parte delle micro e piccole imprese turistico-ricettive (alberghi, ostelli, Bed and Breakfast organizzati in forma d'impresa, affittacamere, case vacanze) e della somministrazione (articolo 5, comma 1, lettera c), legge 287/1991), e da parte delle imprese (di qualsiasi dimensione) della pesca e dell'acquacoltura;

3) finanziamenti bancari: viene prorogata **al 31 dicembre 2026** la disciplina del fondo di garanzia Pmi (articolo 15-bis, comma 1, Dl 145/2023), che consente una garanzia (gratuita per le micro imprese) di un massimo di 5 milioni di euro per impresa (la garanzia, fino a 60mila euro, è estesa anche agli Enti del Terzo Settore iscritti al Runts e al Rea);

4) assemblee a distanza: sono **prorogate** le disposizioni contenute nell'articolo 106, comma 7, Dl 18/2020. Le assemblee sociali – di Spa, Sapa, Srl, società cooperative, mutue assicuratrici, associazioni e fondazioni (comma 8-bis dell'articolo citato) – che si terranno **entro il 30 settembre 2026** possono svolgersi anche da remoto, mediante strumenti di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto. La possibilità è ammessa anche in deroga alle disposizioni statutarie (per le Spa; articolo 2370, comma 4 del Codice civile), in deroga all'articolo 2479, comma 4 del Codice civile e alle diverse disposizioni statutarie (per le Srl; i soci possono esprimere il voto mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto) e avvalendosi dell'istituto del rappresentante designato anche ove lo statuto disponga diversamente (per le società quotate e le banche popolari e cooperative, società cooperative e mutue assicuratrici; articolo 135-undecies del Dlgs 58/1998);

5) impianti fotovoltaici in strutture turistiche o termali: **fino al 31 dicembre 2026** (invece del previgente termine di fine 2025) è possibile realizzare impianti fotovoltaici fino a 1 MW nelle strutture citate previa dichiarazione di inizio lavoro asseverata (articolo 6, comma 2-septies, Dl 50/2022);

3. Decreto Lavoro

Legge 29 dicembre 2025, n. 198 *(GU 30 dicembre 2025, n. 301) - Decreto Lavoro: conversione in legge*

La legge, **in vigore dal 31 dicembre 2025**, converte con modificazioni il Dl 31 ottobre 2025, n. 159 (decreto Lavoro), contenente **disposizioni per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro**.

In sede di conversione sono state apportate le seguenti modifiche al testo originario:

- gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e le imprese turistiche ricettive hanno la possibilità di **completare la formazione e l'addestramento** dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro **entro 30 giorni** dall'avvio del rapporto di lavoro;

- muta la disciplina delle convenzioni per l'**inserimento lavorativo dei disabili** (articoli 12-bis, legge 68/1999 e 14, Dlgs 276/2003);

- cambiano i **requisiti di sicurezza delle scale** (di altezza superiore a 5 metri) verticali (aventi un'inclinazione superiore a 75 gradi) permanenti (articolo 113, comma 2, Dlgs 81/2008), le quali dovranno essere adeguate entro il 1° febbraio 2026 (per quelle installate entro il 31 ottobre 2025).

La legge conferma l'obbligo della dotazione del **badge digitale di cantiere**, con codice anticontraffazione, nell'ambito di appalti e subappalti (pubblici e privati) nei cantieri e in altri settori ad alto rischio.

4. Redditi di impresa

Provvedimento agenzia delle Entrate 22 dicembre 2025 - *Accertamento del cambio delle valute estere del mese di novembre 2025*

È stato accertato il **cambio** delle **valute estere** per il mese di **novembre 2025**. I valori indicati sono necessari ai fini dell'applicazione di alcune disposizioni del Tuir (in particolare, articoli 56, comma 1, e 110, comma 9, Dpr 917/1986), laddove – nella determinazione del reddito ai fini Irpef e Ires – si faccia riferimento a elementi espressi in valuta estera come corrispettivi, proventi, spese e oneri. Si tratta delle medie dei cambi delle valute estere che vengono calcolate a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base di quotazioni di mercato salvo che per le valute evidenziate con l'asterisco che vengono rilevate contro euro nell'ambito del Sistema Europeo di Banche Centrali (SEBC). Sono applicabili anche i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti, utilizzati dall'impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili.

5. Redditi di lavoro dipendente

Comunicato agenzia delle Entrate *(SO n. 40 alla GU 23 dicembre 2025, n. 297) - Tabelle Aci 2026 per il calcolo dei costi chilometrici*

Il comunicato dell'agenzia delle Entrate contiene l'**aggiornamento delle tabelle nazionali elaborate dall'Aci**, **da utilizzare per l'anno 2026**, relative ai **costi chilometrici** di autovetture e di motocicli aziendali, concessi in uso promiscuo ai dipendenti, da utilizzare anche per il calcolo del fringe benefit di cui all'articolo 51, comma 4, lettera a) del Tuir.

Ognuna delle Tabelle Aci fa riferimento a specifici gruppi di veicoli: autoveicoli a benzina in produzione, autoveicoli a gasolio in produzione, autoveicoli a benzina-gpl in produzione, autoveicoli ibrido-benzina in produzione, autoveicoli ibrido-gasolio in produzione, autoveicoli elettrici in produzione, autoveicoli a benzina fuori produzione, autoveicoli a gasolio fuori produzione, autoveicoli elettrici e ibridi plug-in in produzione, autoveicoli a benzina-gpl, benzina-metano, metano esclusivo fuori produzione, autoveicoli ibrido-benzina fuori produzione, autoveicoli ibrido-gasolio fuori produzione, autoveicoli ibrido-plug-in fuori produzione, autoveicoli elettrici fuori produzione, motoveicoli, autocaravan.

6. Locazioni

Comunicato Istat *(GU 27 dicembre 2025, n. 299) - Indice dei prezzi al consumo di novembre 2025*

È stato pubblicato il comunicato Istat che riporta gli **indici dei prezzi** al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di **novembre 2025**, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81, legge 392/1978 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'articolo 54, legge 449/1997 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

L'indice (121,3 su base 100 del 2015) segna una variazione percentuale rispetto: 1) al mese precedente del -0,1%; 2) allo stesso mese dell'anno precedente del +1,0%; 3) allo stesso mese di due anni precedenti del +2,2%.

7. Imposte dirette

Circolare agenzia delle Entrate 22 dicembre 2025, n. 15/E - *Tracciabilità delle spese per trasferte e missioni e delle spese di rappresentanza: chiarimenti*

Il regime tributario applicabile al rimborso/al sostenimento delle **spese per trasferte/missioni** e delle **spese di rappresentanza** è stato modificato – a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 – dall'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 3), Dlgs 192/2024, dall'articolo 1, commi 81-83, legge 207/2024 e dall'articolo 1, Dl 84/2025.

Le novità impattano sulla determinazione del reddito di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e d'impresa, laddove la norma dispone che dette spese vengano sostenute mediante **strumenti di pagamento tracciabili** (per acquisti in Italia, **ad eccezione delle spese di rappresentanza**).

L'obbligo della tracciabilità riguarda le spese sostenute (dal 1° gennaio 2025) per vitto, alloggio (inclusa la tassa di soggiorno), viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi e Ncc). L'obbligo di tracciabilità riguarda anche i casi in cui il trasportatore operi mediante l'utilizzo di piattaforme di mobilità (si pensi, ad esempio, ad Uber). La condizione di tracciabilità si applica sia per le trasferte all'interno del Comune, sia per quelle al di fuori dallo stesso. Dal 1° gennaio 2025, pertanto, i rimborsi di tali spese (a prescindere dal metodo di ristoro adottato in caso di trasferta fuori dal Comune, sia esso analitico, misto o forfetario) non concorrono al reddito di lavoro dipendente solo se sostenute con mezzi di pagamento tracciabile.

Continuano a non essere soggetti alla tracciabilità i costi sostenuti per viaggi effettuati con altri mezzi di trasporto (autobus, treni, aerei, navi, ecc.), come pure i rimborsi in forma di indennità chilometrica.

Ai sensi dell'articolo 109, comma 5-ter, del Tuir l'obbligo di tracciabilità si applica **anche alle spese sostenute dagli amministratori di società, non titolari di redditi di lavoro dipendente o assimilati** (nel caso in cui l'amministratore sia dipendente ovvero operi con contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso la società si applicherà la medesima stretta, contenuta nell'articolo 95, comma 3-bis, del Tuir). Trova applicazione l'articolo 109, comma 5-bis, del Tuir per le prestazioni di servizi commissionate ai lavoratori autonomi occasionali.

La tracciabilità del pagamento risulta **requisito essenziale anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap**.

Gli argomenti affrontati nella circolare in esame sono così suddivisi:

- **disciplina** delle trasferte o delle missioni dei lavoratori dipendenti (articolo 51, comma 5, del Tuir);

- **tracciabilità** delle spese per le trasferte o le missioni, ai fini della determinazione del **reddito di lavoro dipendente**. In un'ottica di semplificazione, il legislatore, con riferimento ai rimborsi delle spese di viaggio e trasporto per trasferte o missioni all'interno del territorio comunale, ha eliminato il riferimento ai documenti provenienti dal vettore, con la conseguenza che tali rimborsi non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente nel caso in cui dette spese siano «*comprovate e documentate*» anche con altre modalità (risoluzione n. 92/E/2015). Ne deriva la non concorrenza al reddito del rimborso chilometrico riconosciuto al lavoratore per l'utilizzo del mezzo privato, calcolato secondo le Tabelle Aci, anche in caso di trasferta nell'ambito del territorio comunale, che la disciplina previgente sottoponeva a tassazione (circolare ministero delle Finanze n. 326/1997, paragrafo 2.4.1). La nuova disciplina si applica anche ai rimborsi, erogati nel 2025, relativi a spese sostenute nei periodi d'imposta precedenti, per trasferte o missioni effettuate nel territorio comunale. Inoltre, viene precisato che non concorrono a formare il reddito, in quanto spese di viaggio, i rimborsi delle spese di pedaggio debitamente documentate, sostenute in occasione delle trasferte, sia all'interno sia al di fuori del territorio comunale. Analogamente, non concorrono alla determinazione del reddito, in quanto spese di viaggio, i rimborsi delle spese di parcheggio comprovate da documenti giustificativi che identifichino in modo certo e univoco il veicolo e la sosta; si considerano, pertanto, superati i chiarimenti resi sul punto con i precedenti documenti di prassi (circolare n. 326/1997, paragrafo 4.1);

- **tracciabilità** delle spese per le trasferte o le missioni e per le spese di rappresentanza, ai fini della determinazione del **reddito di lavoro autonomo** (articolo 54-septies, comma 6-bis, del Tuir; l'obbligo è operante dal 18 giugno 2025). La circolare ricorda che nel quadro normativo è presente una disposizione che prevede la non concorrenza alla formazione del reddito dei lavoratori autonomi dei rimborsi delle spese sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico, se esse sono addebitate

analiticamente al committente. Qualora, però, le spese sostenute dal lavoratore autonomo, nel territorio dello Stato, per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi e Ncc, non siano state pagate mediante strumenti di pagamento tracciabile, i rimborsi ad esse relativi concorrono a formare il reddito (articolo 54, comma 2-bis, del Tuir). Inoltre, qualora dette spese addebitate analiticamente al committente non siano da questi rimborsate, saranno deducibili dal reddito di lavoro autonomo, ma anche in questo caso solo a condizione che i pagamenti siano stati eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabile (articolo 54-ter del Tuir). Anche per le spese di rappresentanza sostenute dai lavoratori autonomi e deducibili nei limiti dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta, vige – dal 18 giugno 2025 – l'obbligo di tracciabilità del pagamento (articolo 54-septies, comma 2, del Tuir). Sono comprese nelle predette spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, pure se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto ovvero per l'importazione di beni destinati a essere ceduti a titolo gratuito;

- **tracciabilità** delle spese per le trasferte o le missioni, ai fini della determinazione del **reddito d'impresa**. L'articolo 95, comma 3-bis del Tuir condiziona la deducibilità delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi e Ncc (e relativi rimborsi) – sostenute in Italia – all'utilizzo di mezzi di pagamento tracciabile. L'obbligo decorre dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, ma non si applica ai rimborsi erogati a fronte di spese sostenute nel periodo d'imposta precedente;

- **tracciabilità** delle spese di rappresentanza, ai fini della determinazione del **reddito d'impresa**. Non richiedono il pagamento tracciabile ai fini della deducibilità le spese di pubblicità e di sponsorizzazione, in quanto non classificabili come spese di rappresentanza (articolo 1, comma 1, Dm 19 novembre 2008).

Per quanto riguarda le **spese di rappresentanza**, a differenza di quanto avviene per le spese di trasferta, ai fini della deducibilità è necessario l'utilizzo di **mezzi di pagamento tracciabile anche per le spese sostenute all'estero**.

8. Agevolazioni

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 23 dicembre 2025, n. 317 - *Regime impatriati: applicabile dopo l'aspettativa non retribuita all'estero*

Il nuovo **regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati** (articolo 5, Dlgs 209/2023), vigente dal 2024, **si applica anche al lavoratore** che lavorava in Italia, ha ottenuto dal datore di lavoro di godere di **un periodo di aspettativa non retribuita al fine di assumere un incarico all'estero**, e alla fine è **rientrato in Italia presso il datore di lavoro al termine del periodo di aspettativa**.

La misura agevolativa consente di tassare solo il 50% dei redditi di lavoro (fino a 600mila euro), se sono rispettate alcune condizioni: a) impegno a restare fiscalmente residenti in Italia per un certo periodo; b) non essere stati residenti in Italia nei 3 anni precedenti il rientro; c) svolgere l'attività lavorativa prevalentemente in Italia; d) possedere qualificazione o specializzazione elevata.

La nuova disciplina ha superato il previgente articolo 16, Dlgs 147/2015 e i precedenti restrittivi chiarimenti di prassi dell'agenzia delle Entrate (la quale riteneva esclusa l'agevolazione in caso di rientro da aspettativa e in «continuità» con il precedente datore di lavoro); infatti la nuova disciplina consente espressamente l'accesso al beneficio quando l'attività in Italia (successivamente al trasferimento dall'estero) è svolta in favore dello stesso datore di lavoro o di una società del medesimo gruppo, purché sussista il requisito della permanenza per almeno 3 anni in uno Stato straniero (periodo che si allunga a 6 o 7 periodi d'imposta nei casi di rientro presso il medesimo datore o gruppo).

Nel caso esaminato, l'agenzia ritiene **sufficiente il requisito ordinario dei 3 periodi d'imposta all'estero**, in quanto non vi è coincidenza tra il datore di lavoro straniero e quello presso cui il lavoratore istante riprende servizio in Italia, risultando **irrilevante il precedente collocamento in aspettativa non retribuita**.

2. Legge di Bilancio 2026, novità per imprese e famiglie

Legge di Bilancio 2026, le novità per imprese e famiglie
La legge di Bilancio per l'anno 2026, legge 199/2025, prevede una serie di misure a sostegno di imprese e famiglie, tra le quali si segnalano: la riduzione (dal 35% al 33%) dell'aliquota riferita al primo scaglione dell'Irpef; la rimodulazione delle detrazioni per i lavori edilizi effettuati nel 2026; le modifiche al regime impositivo dei dividendi percepiti nel regime d'impresa; la riproposizione delle disposizioni che consentono l'assegnazione agevolata di beni ai soci e la trasformazione in società semplice; l'introduzione dell'iper-ammortamento sugli investimenti in beni strumentali nuovi.

Imposte dirette

<table>
<tr><th colspan="2">Aliquote Irpef</th></tr>
<tr><td>3</td><td>L'aliquota del secondo scaglione Irpef viene ridotta dal 35% al 33%. La modifica opera sull'articolo 11, comma 1, lettera b), del Tuir. Conseguentemente, gli scaglioni di reddito e le aliquote Irpef risultano così fissati, con decorrenza 1° gennaio 2026:
<table>
<tr><th>Scaglione di reddito</th><th>Aliquota 2025</th><th>Aliquota 2026</th></tr>
<tr><td>Fino a 28.000 euro</td><td>23%</td><td>23%</td></tr>
<tr><td>Oltre 28.000 e fino a 50.000 euro</td><td>35%</td><td>33%</td></tr>
<tr><td>Oltre 50.000 euro</td><td>43%</td><td>43%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><th colspan="2">Detrazioni Irpef</th></tr>
<tr><td>4</td><td>Ai sensi del nuovo comma 5-bis inserito nell'articolo 16-ter del Tuir per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 200mila euro viene ridotto di 440 euro l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda che spetta in relazione ai seguenti oneri: le spese che prevedono una detrazione al 19% (escluse quelle sanitarie di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c) del Tuir), le erogazioni liberali in favore dei partiti politici (di cui all'articolo 11, Dl 149/2013, che danno diritto a una detrazione del 26%) e i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi (di cui all'articolo 119, comma 4, quinto periodo, Dl 34/2020, che danno diritto a una detrazione del 90%).</td></tr>
<tr><th colspan="2">Buoni pasto</th></tr>
<tr><td>14</td><td>Il valore dei buoni pasto (prestazioni sostitutive del vitto) elettronici è esente da imposizione (e da contribuzione) nel limite dell'importo complessivo giornaliero di 10 euro (viene innalzato il previgente limite di 8 euro). Resta immutata la soglia dei buoni pasto cartacei (4 euro).</td></tr>
</table>

Irpef nel settore agricolo	
15	Vengono **prorogate**, per il 2026, le **franchigie Irpef a scaglioni** previste sui **redditi dominicali e agrari** relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (Iap) di cui all'articolo 1, Dlgs 99/2004, iscritti nella previdenza agricola. Si tratta del regime agevolativo introdotto inizialmente dalla legge di Bilancio 2017 (articolo 1, comma 44 legge 232/2016), più volte esteso alle annualità successive fino al 2025. Le franchigie (sui redditi dominicali e agrari considerati congiuntamente) sono pari al 100%, fino a 10.000 euro (esenzione completa), e al 50%, oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro. Oltre la soglia di 15.000 euro i redditi concorrono interamente alla formazione della base imponibile Irpef. Non beneficiano dell'agevolazione le società agricole di persone, a responsabilità limitata e cooperative che si considerano imprenditori agricoli professionali e che hanno esercitato l'opzione per la tassazione dei redditi su base catastale.
Locazioni brevi	
17	Dal 2026, nel caso di **locazione breve di più immobili** (articolo 4, Dl 50/2017), il relativo reddito si presume percepito a seguito dell'esercizio di un'attività imprenditoriale **a partire dal terzo immobile** (e non più dal quinto; cfr. articolo 1, comma 595, legge 178/2020). Si ricorda che si definiscono locazioni brevi «*i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare*». Tali contratti possono accedere alla **cedolare secca**, con aliquota del **26%**, con l'eccezione di un immobile destinato alla locazione breve, scelto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi, al quale può trovare applicazione l'aliquota del **21%**.
Trattamento integrativo per dipendenti del settore turistico e termale	
18-21	Anche per il periodo 1° gennaio-30 settembre 2026 si prevede un **trattamento integrativo speciale**, pari al 15% della retribuzione lorda, per prestazioni di **lavoro notturno o straordinario** effettuate nei giorni festivi dai dipendenti del settore turistico, ricettivo e termale (di cui all'articolo 5, legge 287/1991). L'agevolazione (non imponibilità delle somme) spetta ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 40.000 euro nel periodo d'imposta 2025. Analogamente alla misura prevista nella legge di Bilancio 2025, il sostituto d'imposta riconosce il trattamento su richiesta del lavoratore, che deve attestare per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2025. Per effetto di tale erogazione il sostituto d'imposta matura un credito che può utilizzare in compensazione.
Bonus edilizi	
22	Viene **prorogato** per tutto l'anno 2026 il **regime fiscale più favorevole**, previsto per l'anno 2025 dalla legge di Bilancio 2025, con riferimento: - **ad interventi di ristrutturazione edilizia** (articolo 16-bis del Tuir), **risparmio energetico** (articolo 14, Dl 63/2013) **ed antisismici** (articolo 16, comma 1-bis, Dl

	63/2013). In particolare, viene confermata l'aliquota del **36%** (il beneficio scenderà al 30% a partire dalle spese sostenute dal 2027) o, per le abitazioni principali, del **50%** (il beneficio scenderà al 36% a partire dalle spese sostenute dal 2027); - al **bonus mobili**, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, Dl 63/2013 (fino a 5.000 euro di spesa). Il beneficio, consistente in una detrazione Irpef del **50%**, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, se sono realizzati determinati interventi edilizi (iniziati dal 1° gennaio 2025).
Redditi prodotti all'estero da neo-residenti	
25-26	Sono **elevati gli importi forfetari dell'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero** da: - persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia (articolo 43 del Codice civile) dal 1° gennaio 2026 (importo elevato **da 200mila a 300mila euro**); - loro familiari per i quali il soggetto principale ne ha fatto richiesta (importo elevato **da 25mila a 50mila euro**). Il regime in parola (articolo 24-bis del Tuir) si applica a seguito di opzione.
Regime forfetario	
27	È **esteso** anche al 2026 l'**aumento da 30.000 a 35.000 euro**, già stabilito per il 2025, della **soglia** di reddito di lavoro dipendente o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (articoli 49 e 50 del Tuir) oltre la quale è precluso l'accesso e la permanenza al regime forfetario.
Assegnazione agevolata di beni ai soci, trasformazione in società semplice ed estromissioni di beni delle imprese individuali	
35-41	È possibile fruire dell'**assegnazione agevolata** di beni immobili (diversi da quelli strumentali per destinazione) o mobili registrati non strumentali **ai soci**, da parte di: - società commerciali; - società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni non strumentali e che si trasformano in società semplici. Le operazioni (di assegnazione o di trasformazione) devono avvenire entro il termine del **30 settembre 2026**. Sulla differenza (plusvalenza) tra il valore normale dei beni assegnati (o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione) e il loro costo fiscalmente riconosciuto si applica un'imposta **sostitutiva** delle imposte sui redditi e dell'Irap **dell'8%** (10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, della cessione o della trasformazione). Per la determinazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'8% è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale. Inoltre, le aliquote dell'imposta di registro proporzionale sono ridotte alla metà e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa. Le **riserve in sospensione** d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta **sostitutiva** nella misura del **13%**. Le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte

	ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Il **versamento** dell'imposta sostitutiva va effettuato per il 60% **entro il 30 settembre 2026** e per la restante parte **entro il 30 novembre 2026**. Per le imprese individuali viene riproposta la misura agevolativa consistente nella possibilità di **estromissione agevolata**, dal proprio patrimonio, dei beni immobili strumentali (per natura e per destinazione), includendovi anche i beni posseduti al 30 settembre 2025, per le esclusioni operate dal 1° gennaio al 31 maggio 2026. L'agevolazione consente di fare transitare – nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 maggio 2026 – l'immobile dalla sfera imprenditoriale a quella personale con un'imposizione **ridotta**. L'imprenditore deve risultare in attività sia alla data del 31 ottobre 2025 sia alla data del 1° gennaio 2026. I **versamenti** rateali della relativa imposta **sostitutiva** (dovuta sulla plusvalenza, nella misura **dell'8%**) vanno effettuati **entro il 30 novembre 2026 e il 30 giugno 2027**. È possibile determinare la plusvalenza assumendo, in luogo del valore normale dell'immobile, il suo valore catastale.
Rateizzazione delle plusvalenze	
42-43	Cambiano – a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 – le regole per godere della **rateizzazione della tassazione di plusvalenze realizzate su beni strumentali**, ai sensi dell'articolo 86, comma 4 del Tuir. È possibile rateizzare in un massimo di 5 quote annuali le plusvalenze: - derivanti dalla **cessione di azienda o ramo di azienda** posseduto per un periodo non inferiore a tre anni; - realizzate dalle **società sportive professionistiche** mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta, nei limiti della parte che corrisponde al corrispettivo in denaro, a condizione che tali diritti siano stati posseduti per un periodo non inferiore a due anni. Le altre plusvalenze, diverse da quelle derivanti dal realizzo di partecipazioni soggette al regime della *participation exemption* (Pex), devono essere tassate, per l'intero ammontare, nell'esercizio in cui sono realizzate.
Dividendi e plusvalenze	
51-55	Cambia il **trattamento fiscale dei dividendi** (articoli 59 e 89 del Tuir) e **delle plusvalenze** (articoli 58 e 87 del Tuir) percepiti dagli imprenditori e dalle società o enti residenti (quindi imprenditori individuali che detengono le partecipazione nel regime d'impresa, società di persone, società di capitali ed enti commerciali): il regime di esenzione, previsto per evitare fenomeni di doppia imposizione sulle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, spetta ai soggetti che detengono una quota di partecipazione al capitale **non inferiore al 5%** ovvero di valore fiscale **non inferiore a 500mila euro** (per i contratti di associazione in partecipazione, si ha riguardo a quest'ultimo requisito). Detti requisiti si aggiungono a quelli previsti per godere della *participation exemption* (Pex) di cui all'articolo 87 del Tuir. Il mancato rispetto dei suddetti requisiti comporta la tassazione integrale del dividendo o della plusvalenza. Il nuovo regime dei dividendi opera in relazione: - alle distribuzioni di utili o di riserve deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026; - alla cessione di partecipazioni acquisite dal 1° gennaio 2026.

Ritenuta sui corrispettivi da cessioni di beni e prestazioni di servizi	
112	A partire **dal 2028** viene introdotta una **ritenuta a titolo di acconto** delle imposte sui redditi, da applicare sui corrispettivi derivanti da prestazioni di servizi e da cessioni di beni **effettuate nell'esercizio di impresa da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti** (articolo 25, comma 1, quinto periodo, Dpr 600/1973). La ritenuta si applicherà nella misura dello **0,5% per il 2028** e dell'**1% dal 2029**. La ritenuta di acconto dovrà essere operata all'atto del pagamento di fatture concernenti transazioni tra operatori economici. Restano **esclusi** dalla ritenuta: a) i pagamenti soggetti alla ritenuta d'acconto dell'11%, effettuata dalle banche e da Poste Italiane Spa, ai sensi dell'articolo 25, Dl 78/2010; b) i soggetti beneficiari del pagamento che, alla data di effettuazione della transazione finanziaria: - risultano aver aderito al Concordato preventivo biennale di cui al Dlgs 13/2024; - si trovano in regime di adempimento collaborativo (articoli 3-7, Dlgs 128/2015).
Svalutazione di obbligazioni e altri titoli	
130	Per i soggetti Ires sono **modificati i limiti di deducibilità delle svalutazioni dei titoli obbligazionari e dei titoli in serie o di massa**. Le modifiche interessano gli articoli 94, comma 4, 101, commi 2 e 2-bis, e 110, comma 1-bis del Tuir. Le modifiche riguardano i titoli iscritti: - **nell'attivo circolante**. Per i soggetti Oic-a*dopter* il valore minimo (di cui all'articolo 92, comma 5 del Tuir) è determinato: a) per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre; b) per gli altri titoli, applicando al valore fiscalmente riconosciuto l'eventuale decremento desunto dall'andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni italiano nell'ultimo semestre; - **tra le immobilizzazioni finanziarie**. Per i soggetti Oic-a*dopter* le minusvalenze sono deducibili in misura non eccedente la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e quello determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre (per i titoli negoziati nei mercati regolamentati italiani o esteri).
Deducibilità degli interessi passivi	
133-136	**In via temporanea**, per gli intermediari finanziari (con esclusione delle imprese di assicurazione e capogruppo di gruppi assicurativi, Sgr e Sim, come pure dei soggetti partecipanti al consolidato nazionale) è **limitata la deduzione degli interessi passivi**: **per il 96% nel 2026, per il 97% nel 2027, per il 98% nel 2028 e per il 99% nel 2029**. La deduzione integrale riprenderà a partire dal periodo d'imposta 2030. Per la determinazione degli acconti Ires e Irap dovuti per i periodi d'imposta dal 2027 al 2030, non si tiene conto delle disposizioni relative alla parziale deducibilità degli interessi. In sostanza, per tali periodi d'imposta, le limitazioni alla deducibilità in esame generano effetti solo sul versamento a saldo, e non anche sulla determinazione dell'acconto.
Rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni	

144	Viene **aumentata dal 18% al 21%** l'aliquota dell'imposta **sostitutiva per la rideterminazione del costo di acquisto** (costo fiscale) **delle partecipazioni** negoziate e non negoziate (articolo 5, legge 448/2001). L'aumento avrà efficacia a partire dalle rivalutazioni effettuate dal 1° gennaio 2026 (e da perfezionare entro il 30 novembre 2026). Si ricorda che l'imposta sostitutiva del 21% è dovuta sul valore di perizia o sul valore normale (ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera a) del Tuir), mentre nel regime ordinario è dovuta l'imposta sostitutiva del 26% sulla sola plusvalenza. Resta **invariata** (al **18%**) l'aliquota dell'imposta **sostitutiva per la rivalutazione dei terreni agricoli ed edificabili** (articolo 7, legge 448/2001).
Previdenza complementare	
201-202	Con decorrenza dal periodo d'imposta 2026, viene **elevato da 5.164,57 euro a 5.300 euro il limite annuo di deducibilità** dal reddito complessivo Irpef per i **contributi versati** dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente **alle forme di previdenza complementare**, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali (articolo 8, commi 4 e 6, Dlgs 252/2005). Modificate, al fine di coordinare le norme, anche le disposizioni per i lavoratori di prima occupazione successiva al 31 dicembre 2006.
Iper-ammortamento	
427-437	Viene introdotta una **disciplina agevolativa**, consistente in una **maggiorazione dell'ammortamento** (cd. **iper-ammortamento**) in favore delle imprese che – dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 – effettuano **investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi** compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli Allegati IV (*Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma "4.0"*) e V (*Beni immateriali (software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali) funzionali alla trasformazione digitale delle* imprese) annessi alla presente legge di Bilancio, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. I beni devono essere prodotti in uno degli Stati Ue o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, nonché destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. La medesima agevolazione spetta anche per gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio dell'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo. Le **maggiorazioni** base da applicare al costo degli investimenti sono pari a: - **180%**, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro; - **100%**, per investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; - **50%**, per investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro. Il beneficio opera con riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. Viene precisato che il beneficio è **cumulabile** con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto. La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili. L'agevolazione, invece, non è applicabile agli investimenti che beneficiano dell'agevolazione per investimenti in beni strumentali nuovi prevista dall'articolo 1, comma 446, legge 207/2024. Per l'accesso al beneficio l'impresa deve trasmettere, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal GSE sulla base di modelli

	standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili. Un decreto del Mise, di concerto con il Mef, stabilirà le modalità attuative.
Industria 4.0	
770	Viene istituito un **fondo** da ripartire di 1,3 miliardi di euro, per l'anno 2026, a favore delle imprese. Le risorse possono essere assegnate, limitatamente agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2025, all'incremento dei limiti di spesa previsti per il **credito d'imposta Industria 4.0** (articolo 1, comma 446, legge 207/2024), ossia per investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale, da usufruire esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 nel corso dell'anno 2026.
Design e ideazione estetica: credito d'imposta	
925-926	Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 è **prorogato il credito d'imposta** previsto dalla legge di Bilancio 2020 (articolo 1, comma 202, legge 160/2019) **per le attività di design e ideazione estetica**. Per il 2026 il bonus spetta nella misura del 10% della relativa base di calcolo nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi; esso è utilizzabile in un'unica quota annuale.

Iva e altri tributi indiretti

Omessa dichiarazione Iva e liquidazione dell'imposta	
111-115	Si prevede che, **in caso di omessa dichiarazione Iva**, l'agenzia delle Entrate possa procedere alla **liquidazione dell'imposta**, anche avvalendosi di **procedure automatizzate**, sulla base: - delle **fatture elettroniche** emesse e ricevute; - dei **corrispettivi** telematici trasmessi; - degli elementi desumibili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche (**Lipe**). Non è prevista la liquidazione dei crediti emergenti dai dati indicati. Ai fini della liquidazione, si considera omessa anche la dichiarazione presentata senza i quadri dichiarativi necessari per la liquidazione dell'imposta dovuta. Se emerge un'imposta da versare, l'esito della liquidazione (avviso bonario) è comunicato al contribuente che, nei successivi 60 giorni, può segnalare eventuali dati o elementi non considerati, o valutati erroneamente, nella liquidazione e fornire i chiarimenti necessari, oppure provvedere al versamento dell'imposta con interessi e sanzioni. Si ricorda che la sanzione per omessa dichiarazione è pari al 120% dell'imposta dovuta (calcolata sull'imposta ancora da versare, quindi sull'imposta liquidata mediante comunicazione bonaria al netto dei pagamenti effettuati). Se gli importi vengono pagati entro i 60 giorni dal ricevimento della comunicazione bonaria, la sanzione del 120% è ridotta a un terzo (diventa quindi del 40%). Non è prevista la possibilità di dilazionare le somme né di effettuare i pagamenti tramite compensazione.

	La novità trova applicazione **dalle annualità per le quali, alla data del 1° gennaio 2026, non sia ancora decorso il termine di accertamento** (sette anni da quando la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata).
Plastic tax* e S*ugar tax	
125	Viene **posticipata al 1° gennaio 2027 l'entrata in vigore** della P*lastic tax* (imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego-Macsi) e della S*ugar tax* (imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate), rispettivamente, posticipate di sei mesi (dal 1° luglio 2026 al 1° gennaio 2027) e di un anno (dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027).
Contributo su pacchi di modico valore	
126-128	Per la copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore da Paesi terzi, viene istituito un **contributo di 2 euro per le spedizioni di merci provenienti da Paesi extra-Ue** di importo dichiarato **non superiore a 150 euro**. Contributo riscosso dall'agenzia delle Dogane all'atto dell'importazione definitiva delle suddette merci.
Accise sui carburanti	
129	Dal 1° gennaio 2026 vengono **allineate le accise dovute su benzina e gasolio**. Così, l'aliquota dell'accisa sulla benzina è ridotta di 4,05 centesimi di euro per litro mentre l'accisa applicata al gasolio (escluso quello utilizzato per scopi agricoli) impiegato come carburante viene aumentata del medesimo importo. In questo modo per entrambi i tipi di carburante l'accisa è fissata in 672,90 euro per mille litri. Non sono interessati dalle modifiche i carburanti utilizzati per i macchinari o i motori fissi usati in stabilimenti industriali o per le macchine per la movimentazione delle merci nei porti (Tabella A, nn. 5 e 9 del Dlgs 504/1995).
Bollo sui contratti di credito	
145-146	È introdotta un'**esenzione dall'imposta di bollo su alcune categorie di contratti di credito** stipulati a partire dal 20 novembre 2026, ossia sui: - contratti di credito di importo inferiore a 200 euro; - contratti di credito nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri; - contratti di credito a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo se il rimborso deve avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme.
Imu sui fabbricati di Marche e Umbria colpiti dal sisma	
595	Viene **prorogata** per il 2026 (oppure fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati, se queste intervengono prima del 31 dicembre 2026) l'**esenzione Imu** prevista dall'articolo 1, comma 560-bis, legge 213/2023. L'esenzione spetta per i **fabbricati abitativi** ubicati nei territori delle Regioni **Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici** che si sono verificati il 9 novembre 2022 e il 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale e distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente. Per

	l'esenzione dall'Imu dei fabbricati colpiti dai precedenti eventi sismici si veda quanto *retro* detto in relazione ai commi 580 e 591.
Tassa di soggiorno	
683	**Anche per il 2026** gli enti locali (capoluoghi di Provincia, unione di Comuni e Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte) possono **incrementare l'imposta di soggiorno fino a 2 euro** per notte di soggiorno (articolo 1, comma 492, legge 213/2023).
Imu sugli immobili degli enti non commerciali	
853-856	La norma, di **interpretazione autentica**, disciplina l'**esenzione Imu degli immobili** posseduti ed utilizzati dagli **enti non commerciali per lo svolgimento, con modalità non commerciali** (articolo 1, comma 759, lettera g), legge 160/2019): 1) **di attività assistenziali e sanitarie**. Si applicano i criteri fissati dall'articolo 4, comma 2, Dm 200/2012, ossia lo svolgimento è fatto con modalità non commerciali allorché le attività: - se accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali, sono svolte, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico, e prestano a favore dell'utenza, alle condizioni previste dal diritto dell'Unione europea e nazionale, servizi sanitari e assistenziali gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento per la copertura del servizio universale (quindi è irrilevante la partecipazione alla spesa da parte dell'utente o dei familiari); - se non accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali, sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio. È irrilevante, ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, l'inserimento degli immobili utilizzati per dette attività in una specifica categoria catastale. Nulla si dice nella legge in merito alla possibilità di chiedere il rimborso (articolo 1, comma 164, legge 296/2006) sulla base dell'interpretazione autentica fornita; 2) **di attività didattiche**. Queste sono svolte con modalità non commerciali quando il corrispettivo medio percepito per lo svolgimento di tale attività è inferiore al costo medio per studente, pubblicato annualmente dal ministero dell'Istruzione e del Merito nonché dal ministero dell'Università e della Ricerca. Viene espressamente esclusa la possibilità di chiedere il rimborso dell'Imu già versata.
Tax free shopping	
934-936	Sono introdotte **semplificazioni in materia di Iva** sulle cessioni di beni per i soggetti domiciliati e residenti fuori dell'Unione europea (***tax free shopping***), ossia lo sgravio dell'Iva sulle cessioni di beni destinati all'uso personale o familiare per i soggetti domiciliati e residenti al di fuori dello spazio Ue (articolo 38-quater, Dpr 633/1972). Viene attribuito al direttore dell'agenzia delle Dogane e dei Monopoli il potere di

	emanare, di concerto con il direttore dell'agenzia delle Entrate, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di Bilancio, un provvedimento con cui si stabiliscono le modalità per semplificare le procedure di risposta alle richieste di rimborso dell'Iva contestualmente all'uscita dal territorio doganale. In particolare, è previsto che tali modalità implichino un **processo di validazione unico per tutte le fatture emesse** dal cedente in modalità elettronica e intestate al medesimo cessionario. Infine, il termine per la restituzione della fattura al cedente da parte del cessionario con l'indicazione degli estremi del passaporto viene allungato da quattro a sei mesi dal momento di compimento dell'operazione.

Accertamento e riscossione

Rottamazione-quinquies	
82-101	Viene prevista una **definizione agevolata** per i debiti affidati all'agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti dal **mancato versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate e dalle attività di liquidazione** di cui agli articoli 36-bis e 36-ter, Dpr 600/1973 e agli articoli 54-bis e 54-ter, Dpr 633/1972 (controlli automatici e formali delle dichiarazioni) oppure derivanti **dall'omesso versamento di contributi previdenziali (dichiarati)** dovuti all'Inps, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, come pure derivanti da **infrazioni al Codice della strada**. I debiti oggetto della definizione (anche se oggetto di precedenti rottamazioni decadute) possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, senza corrispondere invece le somme affidate all'agente della Riscossione a titolo di interessi (da ritardata iscrizione a ruolo e quelli di mora, rispettivamente, ai sensi degli articoli 20 e 30, Dpr 602/1973) e sanzioni e le somme aggiuntive e quelle maturate a titolo di aggio (la definizione delle infrazioni al Codice della strada determina il solo stralcio degli interessi e delle maggiorazioni di legge, ma non la sanzione). **Non rientrano nel perimetro** della rottamazione dei ruoli i carichi derivanti da accertamento esecutivo, accertamento di valore ai fini dell'imposta di registro, avviso di liquidazione (ad esempio, derivanti dal disconoscimento dell'agevolazione «prima casa» o da dichiarazione di successione), avviso di recupero del credito d'imposta e atti di contestazione separata delle sanzioni. La **domanda di accesso** alla definizione agevolata (a seguito della quale saranno inibite le azioni cautelari ed esecutive; inoltre, sino al 31 luglio 2026 sono sospesi gli obblighi relativi al pagamento di rate da dilazione dei ruoli) andrà effettuata telematicamente **entro il 30 aprile 2026**, con indicazione del numero di rate scelto, mentre l'agente della Riscossione liquiderà gli importi da pagare entro il 30 giugno 2026. Il **versamento** andrà effettuato **entro il 31 luglio 2026**. È **possibile rateizzare** fino a un massimo di 54 rate bimestrali di pari ammontare e interessi al tasso del 3% annuo a partire dal 1° agosto 2026. Si **decade** dalla rottamazione (con riemersione del debito oggetto di definizione) se non viene pagata l'unica rata, oppure 2 rate anche non consecutive del piano di dilazione oppure l'ultima rata (rileva anche il pagamento insufficiente). Non è prevista la tolleranza nel ritardo dei pagamenti per 5 giorni. Nella domanda di rottamazione il contribuente deve impegnarsi a rinunciare ai giudizi pendenti. Successivamente alla trasmissione dell'istanza, il contribuente può chiedere che il processo venga sospeso in attesa che siano liquidate le somme e che sia poi pagata la prima rata. Pagata la prima rata il processo si estingue e perdono di effetto le sentenze eventualmente già depositate.

Definizione agevolata dei tributi locali	
102-110	Con una disposizione **a regime**, si prevede che Regioni ed enti locali possano prevedere **direttamente tipologie di definizione agevolata** in attuazione dell'autonomia di cui gli enti stessi godono nella gestione dei tributi regionali e locali di propria spettanza, con esclusione dell'Irap, delle compartecipazioni e delle addizionali a tributi erariali. Per accedere alla definizione agevolata, il contribuente dovrà adempiere agli obblighi tributari (precedentemente inadempiuti, in tutto o in parte) entro il termine stabilito da ciascun ente, che non potrà comunque essere inferiore a 60 giorni dalla data di pubblicazione, sul sito istituzionale dell'ente, dell'atto che introduce la definizione.
Compensazioni orizzontali	
116	In presenza di **ruoli scaduti per un importo superiore a 50.000 euro** (la precedente soglia era fissata in 100.000 euro) è **vietata la compensazione orizzontale** o esterna (compensazione di imposte di natura diversa). La limitazione opera anche per l'eccedenza di eventuali crediti spettanti rispetto ai debiti iscritti a ruolo, mentre non opera in presenza di dilazioni in essere o di presentazione della domanda di rottamazione dei ruoli. La disposizione si limita a modificare la soglia, mentre restano invariate le regole stabilite dalla disciplina di riferimento (articolo 37, comma 49-quinquies, Dl 223/2006).
Pignoramento	
117-118	Sono messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate-Riscossione i **dati dei corrispettivi** risultanti dal sistema della fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture, **emesse nel semestre precedente dai debitori iscritti a ruolo**, così da consentire all'agente della Riscossione di svolgere attività di analisi più mirate **per l'avvio di procedure esecutive presso terzi**. Così, l'agente della Riscossione potrà operare un pignoramento quando riceve i dati relativi all'ammontare di quanto è stato fatturato ad uno stesso cessionario/committente. Le modalità di attuazione sono demandate ad un successivo provvedimento.
Uso del contante da parte di turisti stranieri	
437	Viene **elevato da 1.000 a 5.000 euro** il limite di importo oltre il quale i commercianti al minuto e i soggetti assimilati (articolo 22, Dpr 633/1972) e le agenzie di viaggio (articolo 74-ter, Dpr 633/1972) sono **tenuti a comunicare all'agenzia delle Entrate i pagamenti ricevuti in contanti**, per le **operazioni legate al turismo**, da parte di soggetti con residenza al di fuori del territorio italiano (articolo 3, comma 2-bis, Dl 16/2012).
Blocco dei pagamenti dei professionisti	
725	Secondo il previgente articolo 48-bis, Dpr 602/1973, gli enti pubblici e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a 5.000 euro, dovevano verificare presso l'agenzia delle Entrate-Riscossione se il creditore risultava moroso in relazione a ruoli di ammontare almeno pari a 5.000 euro. Con la presente legge di Bilancio viene ora stabilito che, a decorrere **dai pagamenti che andrebbero disposti a partire dal 15 giugno 2026**, **viene meno il blocco dei pagamenti per importi superiori a 5.000 euro**. In sostanza, per le somme dovute ai

	professionisti (di cui all'articolo 54 del Tuir e non anche per gli altri compensi di lavoro autonomo di cui al precedente articolo 53) viene meno il limite quantitativo minimo per quanto riguarda il carico iscritto a ruolo che legittima la procedura di blocco del pagamento e il successivo pignoramento presso terzi. Pertanto, **anche per importi inferiori** alla suddetta soglia, le Amministrazioni pubbliche hanno il divieto di pagare i liberi professionisti (nuovo comma 1-ter del citato articolo 48-bis), per l'attività professionale svolta, per le somme dovute (anche diverse da quelle di natura tributaria), comprensive di interessi di mora e di spese esecutive.

Altre disposizioni

Svalutazione dei titoli iscritti nell'attivo circolante	
65-67	Ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali (quindi agli Oic-*adopter*), viene estesa agli esercizi 2025 e 2026 la **facoltà di valutare i titoli iscritti nell'attivo circolante** (quelli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio) **in base al loro valore di iscrizione in bilancio** anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato (in deroga al principio di valutazione di cui all'articolo 2426, comma 1, numero 9) del Codice civile), fatta eccezione per le perdite di carattere durevole (documento interpretativo Oic 11, paragrafo 10). L'esercizio dell'opzione richiede che venga destinata una **riserva indisponibile di utili** di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione della facoltà e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della differenza, la riserva va integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi. Per le imprese di assicurazione e di riassicurazione, che non utilizzano i principi contabili internazionali, l'Ivass definirà con proprio regolamento le modalità attuative e applicative di tale facoltà.
Tfr	
203	Vengono apportate modifiche all'articolo 1, comma 756, legge 296/2006. Nello specifico: - **si estende, dal 1° gennaio 2026, l'obbligo di versamento del Tfr al Fondo Inps** (Fondo di Tesoreria) ai datori di lavoro che hanno raggiunto o raggiungono, negli anni successivi a quello di inizio dell'attività, la soglia dimensionale di **50 dipendenti**. Per il biennio 2026-2027 la soglia media annuale non dev'essere inferiore a 60 addetti. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2032, invece, saranno obbligati a versare il Tfr al Fondo Inps i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a 40 o che raggiungono, anche negli anni successivi a quello di inizio dell'attività, la soglia dimensionale di 40 addetti alle proprie dipendenze, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente all'anno del periodo di paga considerato; - **si prevede, a partire dal 1° luglio 2026, l'adesione automatica alla previdenza complementare per tutti i neo-assunti**. L'adesione automatica opera verso la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali. In caso di presenza di più forme pensionistiche, la forma pensionistica complementare di destinazione è quella alla quale abbia aderito il maggior numero di

	lavoratori dell'azienda, salvo diverso accordo aziendale. In assenza di accordi collettivi l'opzione è, invece, per la forma pensionistica residuale individuata dal regolamento di cui al Dm Lavoro 31 marzo 2020, n. 85. Il lavoratore avrà comunque 60 giorni di tempo (dalla prima assunzione) per esercitare la facoltà di rinunciare oppure di scegliere un fondo complementare diverso.
Legge Sabatini: rifinanziamento	
468	Viene **rifinanziata la «Nuova Sabatini»**, di cui all'articolo 2, Dl 69/2013, nella misura di: - 200 milioni di euro per l'anno 2026; - 450 milioni di euro per l'anno 2027.